



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 20 Settembre 2011

In seduta odierna, alle ore 11:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 92345/2011 DELIBERAZIONE N. 415

**COMUNE DI PREDAPPIO. PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
RELATIVO AD UN'AREA PRODUTTIVA DEFUNZIONALIZZATA "D4" (EX METAL LUX)
COME UBICATA IN VIA PROVINCIALE DEL RABBI, ANGOLO VIA SCOPETO - LOC.
FIUMANA. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;
OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5, COMMA 7, DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I..**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano particolareggiato di Iniziativa Privata relativo ad un'area produttiva defunzionalizzata "D4" (ex Metal Lux) ubicata in Via Provinciale del Rabbi, angolo Via Scopeto - loc. Fiumana, nel Comune di Predappio, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 25.05.2011 (agli atti con prot. prov.le n. 57534 del 25.05.2011), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
- art. 35 della L.R. 20/2000, come modificato dalla L.R. 6/2009;
- art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/06;

Atteso che il Comune di Predappio è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale, ai sensi della L.R. 20/2000, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 68886/146 del 14.09.2006;
- Piano Operativo Comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.2008, integrato con delibera C.C. n. 37 del 27.04.2009 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 04.11.2010;
- Regolamento Urbanistico Edilizio, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 06.04.2009 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2010.

Preso atto, dalla documentazione presentata che:

- il presente PUA è stato autorizzato con Delibera di C.C. n. 29 del 23.04.2007, in data cioè precedente a quella di approvazione del RUE (31.03.2010), quindi con riferimento al P.R.G. previgente;
- l'area indicata risultava classificata nel vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Predappio come *"Zona produttiva esistente inserita nel tessuto urbano ed area produttiva defunzionalizzata o in via di defunzionalizzazione, interessata o interessabile dai processi di trasformazione"* subordinati a Piano Urbanistico Attuativo;
- per l'ambito in questione, le norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del vigente P.R.G. subordinavano la realizzazione degli interventi edilizi all'approvazione di un P.U.A. e alla stipula di convenzione;

Premesso quindi che, a seguito della conversione della strumentazione urbanistica del Comune di Predappio, il presente piano attuativo rientra nell'Ambito Consolidato A-10 del P.S.C.; esso contiene anche le previsioni del P.R.G. previgente.

Considerato che il Comune di Predappio, avendo conformato la propria strumentazione urbanistica alla Legge Regionale n. 20, segue le disposizioni di legge introdotte dalla L.R. 6/2009 per la pianificazione attuativa per i Piani disciplinati dalla stessa, con riferimento al c. 4 del nuovo disposto dell'art. 35 della L.R. 20/2000 il Comune ha quindi richiesto, per il presente piano, la formulazione di eventuali osservazioni da parte della Provincia.

Richiamato quindi che:

- in ossequio all'art. 35, comma 4 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, la Giunta Provinciale può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Richiamato per il caso specifico che:

- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D. Lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D. Lgs. 152/06;
- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal suddetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplinando, all'art. 5 della medesima L.R. 20/2000, la "*valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";
- il piano presentato non è in variante al POC tuttavia, non ricorrendo le circostanze di cui al comma 4 del suddetto art. 5, il PUA in esame risulta soggetto alla valutazione di sostenibilità sopra richiamata;
- pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA nell'ambito delle osservazioni al Piano depositato di cui all'art. 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Dato atto ancora che:

- il presente piano attuativo era stato precedentemente trasmesso a questa Provincia in data 27.12.2007 ((prot. prov.le n. 109646) per la sola richiesta del parere ai sensi dell'art. 13 della L.R. 64/74, disciplinato ai sensi dell'art. 37 della L.R. 31/02;
- che in merito, il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, aveva richiesto integrazioni in data 25.01.2008, con nota prot. prov.le n. 7688;
- che alla data del 16.11.09, non essendo tali integrazioni ancora pervenute, il medesimo Servizio ha provveduto a sollecitare il Comune, richiamando lo stesso ai nuovi adempimenti per la pianificazione attuativa, in materia ambientale e procedurale, intervenuti rispettivamente con il D.lgs.4/2008 in modifica del D.lgs.152/2006 e con la L.R. 6/2009,
- Con la richiamata trasmissione del 25.05.2011 (agli atti con prot. prov.le n. 57534 del 25.05.2011) il Comune ha dato quindi avvio al nuovo procedimento presso questa Provincia, in conformità ai nuovi disposti di legge, provvedendo alle integrazioni già richieste;
- Il Comune, in data 26.07.2011, ha comunicato che, a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini interessati;

CONSTATATO

dalla documentazione tecnico-illustrativa trasmessa, che gli elementi salienti che caratterizzano il piano in oggetto sono i seguenti:

- l'area di studio, la cui superficie è di mq. 4.024, è identificata come “zona urbanistica D4 – zone produttive esistenti inserite nei tessuti urbani ed aree produttive defunzionalizzate o in via di defunzionalizzazione”;
- il piano prevede l'urbanizzazione di un appezzamento di terreno sul quale sono stati individuati quattro lotti destinati all'edificazione di altrettanti fabbricati per civile abitazione; in uno di questi, è previsto, al piano terreno, un negozio provvisto, al piano interrato, di sotto negozio, conformemente a quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. all'art. 21.
- La Superficie Complessiva edificabile è pari a mq. 2049.
- Le aree pubbliche consistono in 607, 50 mq. dei quali 555 destinati a parcheggio e i restanti ad area verde.
- Gli alloggi (complessivamente in n. di 31), sono distribuiti in 4 soluzioni tipologiche di cui tre a blocco (appartamenti) e una villetta isolata (1 unità abitativa).
- La normativa per l'area D4 prevede la possibilità di sviluppare una maggiore superficie per quanto attiene l'inserimento di un'unità destinata ad uso commerciale come riporta l'art. 21 delle N.T.A., tuttavia il PUA prevede di dare un maggior sviluppo alla parte residenziale, limitando a soli mq. 126,55 la funzione commerciale.

Constatato inoltre che:

Il proponente ha elaborato apposito documento preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. La verifica del proponente esclude la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il Piano in esame, basandosi essenzialmente sui seguenti presupposti:

- il Piano Urbanistico Attuativo (PUA), di iniziativa privata, rappresenta uno strumento urbanistico di dettaglio che non costituisce quadro di riferimento per altri progetti e attività. Esso non influenza altri piani e programmi.
- Data l'ubicazione, la natura e le dimensioni ridotte, non delinea nessuna linea guida per futuri interventi, né può promuovere lo sviluppo sostenibile.
- Esso si presenta irrilevante anche ai fini della probabilità, durata, frequenza e probabilità degli effetti, così come al loro eventuale carattere cumulativo.
- Le caratteristiche del piano non producono effetti di rischio per la salute umana.
- Il progetto risulta integrato al tessuto urbano, inserendosi nel contesto di riferimento, senza pregiudizio per la qualità ambientale e l'utilizzo intensivo del suolo.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);

- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19.07.2010.

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

Il comparto ricade in un'area pianeggiante, impostata sui depositi alluvionali terrazzati del III ordine, di età pleistocenica, in sinistra del Fiume Rabbi, a Nord dell'abitato di Predappio. Le indagini effettuate in sito (prove penetrometriche) hanno mostrato la presenza di sedimenti fini, limoso – argillosi, soprastanti un banco ghiaioso, che, a sua volta, poggia sul substrato roccioso rappresentato dalla formazione argillosa pliocenica. L'area non è inclusa tra quelle a Rischio idrogeologico nelle Tavole dell'Autorità di Bacino dei Bacini Romagnoli e la relazione non evidenzia particolari problematiche di carattere geologico/geotecnico.

Il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, come modificato dalla L.R. 6/2009.

A seguito dell'avvenuto passaggio della strumentazione urbanistica del Comune di Predappio, il presente piano attuativo, è classificato nell'Ambito Consolidato A-10 del P.S.C.. Esso è disciplinato dal R.U.E. Che ricomprende anche le previsioni del P.R.G. previgente e confermate (Tavola C).

La caratterizzazione paesistica dell'area, definita dal P.T.C.P. vigente risulta così individuata: Tavola 2 "Zonizzazione paesistica" - l'area ricade tra le *Aree di ricarica degli acquiferi*, di cui all'art. 28A.

Tavola 3 – "Carta forestale e dell'Uso del Suolo" – l'area ricade nel "Sistema delle aree agricole";

Tavola 4 – "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" - l'area ricade in "*Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche*" di cui all'art. 28B del PTCP..

L'area, inoltre, è ricompresa all'interno del perimetro di territorio urbanizzato.

A seguito dell'entrata in vigore del P.T.C.P. e della sua variante integrativa, approvati rispettivamente con delibere del Consiglio Provinciale n.68896/146 del 14/09/2006 e n. 70346 del 19.07.2010, non si ravvisano elementi di contrasto del progetto urbanistico presentato con la pianificazione provinciale, ovvero con sopravvenuti piani di livello superiore. Non si ritiene, pertanto, di dover formulare osservazioni.

C) Valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Come già sopra richiamato, a partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto i Comuni, che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000, dovranno riferire la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani a quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20 come modificata. Detta valutazione non potrà configurarsi più come "verifica di assoggettabilità" ai sensi del D.lgs. 152/2006, bensì come "valutazione di sostenibilità", secondo i nuovi disposti della legge regionale.

Posto che il Comune ed il proponente hanno prodotto la documentazione con riferimento alla norma nazionale assumendone i contenuti nella presente valutazione, si dovrà però far riferimento alla nuova formulazione in vigore (art. 5, L.R. 20/2000) che dovrà comunque essere presa a fondamento, per gli aspetti sostanziali e formali, nella redazione dei prossimi piani o loro varianti.

Entrando nel merito delle sintetiche ed evidenti considerazioni contenute nel documento presentato, si conviene che il Piano Attuativo, sia per l'entità territoriale, modesta, la sua inclusione in ambito urbanizzato, la sua destinazione quasi esclusivamente residenziale, non generi impatti di tipo ambientale significativi. Si prende atto, inoltre, che per esso:

- il sito è stato sottoposto alle procedure di cui all'art. 245 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e L.R. 5/06, in quanto in situazione di potenziale contaminazione dovuta alla preesistente attività produttiva;
- l'area verrà dotata di tutte le infrastrutture necessarie a collegarla ai servizi di rete esistenti, come concordato con gli enti competenti;
- l'invarianza idraulica verrà garantita attraverso il sovradimensionamento dei collettori fognari.

Tuttavia, pur riconoscendo la sostanziale adesione del piano attuativo alla normativa disposta dal P.R.G./R.U.E., si rilevano alcune criticità proprio in rapporto al tema della sostenibilità e della qualità insediativa, come di seguito illustrate.

a) La soluzione interpretativa e progettuale prospettata tende a far prevalere in modo preponderante le Superfici Fondiarie rispetto a quelle destinate ad aree pubbliche, penalizzando l'organizzazione distributiva delle diverse parti del comparto. Infatti si verifica che:

- la suddivisione in 4 grandi lotti e la modesta area di standards prevista (soli 607,50 mq. tra verde e parcheggio) determina la necessità di dare accesso ad ogni singolo lotto direttamente alla viabilità portante (Via Scopeto e Strada Provinciale), con numerosi passi carrai.
- risulta particolarmente critica l'apertura del carraio per il lotto n. 4 sulla provinciale, a breve distanza dall'accesso al parcheggio pubblico. Altrettanto critica risulta la posizione del carraio nel negozio e sulla Via Scopeto e dell'isola ecologica ad esso

attigua in quanto immediatamente a ridosso dell'imbocco stradale dalla strada provinciale.

- Manca, infine, una qualsiasi connessione tra le superfici pubbliche del comparto e quelle adiacenti, previste dallo strumento generale sul lato nord-est del comparto in esame, legame che diventa ancor più necessario a fronte dell'esiguità delle prime.

Anche la stessa funzione commerciale non è accessibile dalle aree pubbliche.

b) Le soluzioni tipologiche e distributive prescelte per gli edifici e gli alloggi, tendono a sbilanciare il rapporto tra abitanti effettivamente insediabili e quelli teorici calcolati ai fini della determinazione degli standards. I tagli di alloggio, definiti in base alle esigenze del mercato atteso nella zona, risultano in ampia parte corrispondenti ovvero inferiori alla S.C. fissata per 1 solo abitante teorico dalle norme del PRG/RUE (55 mq.), generando un potenziale carico insediativo notevolmente superiore, con dotazioni pubbliche inadeguate. Nella stessa verifica di assoggettabilità, si parla infatti di circa 80 abitanti previsti, a fronte dei circa 40 abitanti teorici rispetto ai quali risultano dimensionati gli standard. $(607,50:15=40,5)$.

Tale aspetto altera i presupposti insediativi dello stesso P.R.G. che fissavano una più ampio dimensionamento medio degli alloggi.

c) La particolare riduzione della dotazione di verde pubblico, relegato ad un minimo appezzamento in parte ricadente in fascia di rispetto stradale, rende quest'ultimo di fatto inesistente ed inutilizzabile come tale. Posto che le dotazioni minime di standard non sono interscambiabili, e che ciò è possibile solo se ogni singola dotazione rimane comunque distintamente garantita nel minimo di legge previsto, è necessario che il verde pubblico, per ubicazione, quantità e caratteristiche possa svolgere effettivamente la sua funzione. Nel caso in esame tali requisiti risultano completamente assenti, ritenendo necessario orientare il Comune al suo trasferimento/monetizzazione. In merito alla dotazione di parcheggio, sempre al fine di un maggior equilibrio con i carichi insediativi effettivi, va considerato che, con variante al PRG previgente (2008) per le D4 lo stesso Comune ha innalzato ad 8 mq. la dotazione di parcheggi pubblici.

d) Il piano non tratta di misure inerenti il risparmio idrico ed energetico.

Tanto premesso, e considerato ulteriormente che le zone D4 sono destinate dallo strumento di pianificazione Comunale a garantire la compatibilità ecologica e la qualità dei rapporti con il contesto tipologico e morfologico, si invita e si sollecita il Comune ad una riflessione e valutazione sulle criticità esposte, al fine di definire soluzioni migliorative che ne consentano il superamento, con particolare riferimento all'equilibrio delle dotazioni pubbliche sia nella loro quantità che qualità, ricorrendo, se necessario, anche al trasferimento /monetizzazione del verde pubblico.

Dovranno altresì essere introdotte adeguate misure per il risparmio idrico ed energetico.

Dato che in adempimento a quanto previsto dalla normativa in materia ambientale sui piani e programmi, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti, l'AUSL di Forlì e ARPA sezione di Forlì-Cesena, di cui si dà riscontro come di seguito:

A.R.P.A.: con parere espresso in data 13.06.2011, con prot. n. PGFC/2011/5401, pervenuto in data 16.06.2011 (prot. prov.le n. 64880), che esclude la necessità di sottoporre il Piano A VAS; vengono tuttavia formulate osservazioni/prescrizioni, in merito alle procedure relative all'art. 186 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., nonché in merito agli scarichi nel sistema fognario sia reflui che meteorici.

AUSL: con parere prot. 0051513 del 07.09.2011, trasmesso dal Comune di Predappio a questa Amministrazione in data 14.09.2011, che si esprime favorevolmente sul piano in oggetto;

Ritenuto, quindi, che la valutazione di sostenibilità ambientale *ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i.* del *"Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo ad un'area produttiva defunzionalizzata "D4" (ex Metal Lux) come ubicata in Via Provinciale del Rabbi, angolo Via Scopeto - loc. Fiumana"*, possa essere superata positivamente, si ritiene necessario invitare comunque l'Amministrazione Comunale a operare una attenta riflessione ed una valutazione sulle criticità esposte, affinché la stessa si adoperi per definire soluzioni migliorative che consentano il superamento di tali criticità, con particolare riferimento:

- all'equilibrio delle dotazioni pubbliche, sia nella loro quantità che qualità, ricorrendo, se necessario, anche al trasferimento /monetizzazione del verde pubblico;
- a tener conto, in sede di redazione finale del piano, delle osservazioni e prescrizioni indicate da A.R.P.A.;
- a introdurre le più opportune misure di risparmio idrico ed energetico.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008, nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

2) Di non formulare osservazioni sul *Piano* ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000:

3) Di valutare positivamente il *"Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo ad un'area produttiva defunzionalizzata "D4" (ex Metal Lux) come ubicata in Via Provinciale del Rabbi, angolo Via Scopeto - loc. Fiumana"* ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., ritenendo necessario invitare comunque l'Amministrazione Comunale a operare una attenta riflessione ed una valutazione sulle criticità esposte, affinché la stessa si adoperi per definire soluzioni migliorative che consentano il superamento di tali criticità, con particolare riferimento:

- all'equilibrio delle dotazioni pubbliche, sia nella loro quantità che qualità, ricorrendo, se necessario, anche al trasferimento /monetizzazione del verde pubblico;
- a tener conto, in sede di redazione finale del piano, delle osservazioni e prescrizioni indicate da A.R.P.A.;

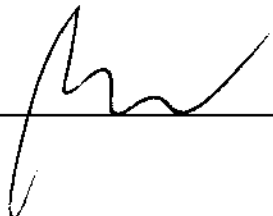
- a introdurre le più opportune misure di risparmio idrico ed energetico.

4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Predappio per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle sole Tavole relative al Piano Particolareggiato (n. 29 allegati) ai fini dell'espressione del parere di cui al punto 1.

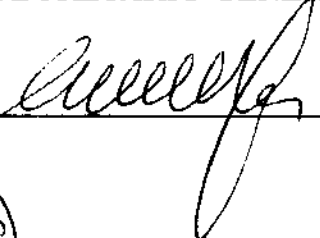
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

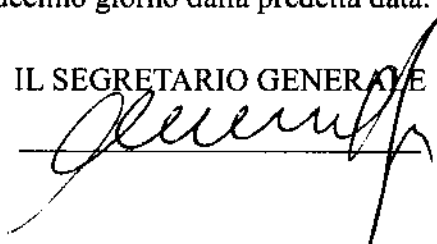




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 23 SET. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

